

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3616 del 23/06/2025
Oggetto	Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9 c.2. Notificatore TITANO ECOLOGIA Srl, San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1168 per spedizioni transfrontaliere (importazione) di rifiuti EER 16.10.02 destinati all'impianto ROVERETA Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3763 del 23/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre GIUGNO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art.85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9 c.2. Notificatore TITANO ECOLOGIA Srl, San Marino. Autorizzazione alla notifica generale SM1168 per spedizioni transfrontaliere (importazione) di rifiuti EER 16.10.02 destinati all'impianto ROVERETA Srl, Coriano (RN).

Notifica	SM1168
Notificatore	TITANO ECOLOGIA Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Serravalle, San Marino
Produttore	ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Strada degli Ascrittizi n.7 - Serravalle, San Marino
Destinatario/Impianto	ROVERETA Srl - Via Rovereta n.32, Coriano (RN)
Operazione di trattamento	D9 - Trattamento fisico-chimico
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1168 Documento di Movimento SM1168 SM1168 Trasportatori (Allegato 1) SM1168 Itinerari (Allegato 2).

Approvazione della Notifica SM1168

I. Decisione

1. **La Notifica SM1168** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice EER	16.10.02 - Rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16.10.01
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Y12
Quantità totale	240 tonnellate
Numero di spedizioni previste	8
Tipo di imballaggio	altro (autobotti; cisternette ibc)
Stato fisico	liquidi

destinati all'impianto di smaltimento ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl con sede legale in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, **è approvata ai sensi dell'Art.9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

- La presente Decisione è **valida fino al 23.05.2026**, in combinazione con la Decisione dell'Autorità competente di Spedizione (Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio, Sezione Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente - Via Tre Settembre n.99, San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
- La presente Decisione non è trasferibile.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
- I documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione.

6. Ai sensi del D.M. n.370/1998 l'importo complessivo della garanzia finanziaria (G), prestabile anche in tranche successive in base all'Art.6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, deve risultare, almeno pari a:
T= 300 x 240 tonnellate X 1,5 Km (itinerario più lungo)
S = 2.000.000 x 240 tonnellate
G = (T + S)/1936,27.
Ai sensi dell'Art.6, comma 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria proposta dal Notificatore per l'importo di € 249.655,78 non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.
7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della suddetta garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito all'Art.6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
8. L'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, ai fini della comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
2. Ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati i trasportatori ed i mezzi riportati in Allegato 1 al presente atto.
3. La scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di trasportatori e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
4. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica e dei relativi documenti di movimento.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate in notifica.
6. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1168, l'itinerario principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza pari a Km 0,8 e che è previsto un percorso alternativo su strada di lunghezza pari a Km 1,5 da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'Art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
8. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di destinazione indicato in notifica, senza passaggi intermedi.
9. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
10. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione ROVERETA Srl anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto smaltimento, nei tempi e nei modi ivi previsti.

III. Avvertimenti

1. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006.
2. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'Art.16, par.1, lettera b) del Reg. (CE) n.1013/2006.
3. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
4. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
5. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
6. Ai sensi dell'Art.16, par.1, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione ROVERETA Srl deve inviare conferma scritta entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dei rifiuti, con allegata la registrazione della pesata.
7. Quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento, e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'Art.9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006, l'impianto di destinazione ROVERETA Srl certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
8. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
9. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti rendendo impossibile portare a termine il loro trattamento come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
10. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio quelle relative alla circolazione nazionale, internazionale ovvero ai trasporti su strada, alle attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione).
11. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
12. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite

sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

13. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/2006.
14. La presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica generale SM1168 ed il relativo Documento di Notifica, con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede) e in copia agli altri destinatari.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi dall'U.P.A.V. della Repubblica di San Marino con nota Rep: n. TTR 2025/0369 U, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2025/87150 del 12.05.2025.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2022-5598 del 02.11.2022 e s.m.i., finalizzata anche al trattamento dei rifiuti in oggetto tramite operazione D9.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione alla cosiddetta "white list" della società ROVERETA Srl (P.IVA 03744960406) nell'elenco della Sezione X (con scadenza al 16.10.2025), come pubblicato sul sito web della Prefettura di Rimini, Ufficio Territoriale del Governo.

È fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import) attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento effettuato dal notificatore in data 27.05.2025.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.